Alisa
Sistema Sanitario Regione Liguria

AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di adduzione e somministrazione dei farmaci gas, del vuoto e dell'evacuazione dei gas anestetici (GAS MEDICINALI 2) - occorrenti alle AA.SS.LL. n. 4 Chiavarese e n. 5 Spezzino della Regione Liguria e all'Azienda USL Valle D'Aosta - per un periodo di quattro anni (con opzione di rinnovo per ulteriori anni 1+1).

LOTTO n. 1: ASL 4 Chiavarese – ASL 5 Spezzino (CIG 7286333833)
LOTTO n. 2: Azienda USL Valle D'Aosta (CIG n. 72863473C2)

Numero gara 6911686

A.Li.Sa. – Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria C.F. / P. IVA 02421770997
Sede legale Piazza della Vittoria, n. 15, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 4162
MAIL: direzione.alisa@regione.liguria.it PEC: protocollo@pec.alisaliguria.it
Sede operativa: Via G. D'Annunzio n° 64, 16121 Genova (GE) – Tel. 010 548 8562 – 8563

ART. 1 – Articolazione della fornitura

I quantitativi presunti dei prodotti di cui alla Sezione A "Capitolato Tecnico" - ***allegato A1*** - sono indicativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori verificabili nel corso del periodo contrattuale; pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte dell'Aggiudicatario per eventuali variazioni dei quantitativi.

L'Aggiudicatario è tenuto, in ogni caso, a fornire le quantità effettivamente occorrenti, indipendentemente da quanto indicato nella tabella dei fabbisogni presunti.

ART. 2 – Prezzi di aggiudicazione. Prezzi CONSIP

Il prezzo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino, fatto salvo quanto disposto all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di revisione periodica dei prezzi.

I prezzi di aggiudicazione sono da intendersi per merce franco magazzini di ciascun Ente - ASL/E.O./IRCCS - interessato (di seguito definito "Amministrazione contraente").

Qualora, in corso di contratto, i parametri delle convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria e la Ditta aggiudicataria non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite dell'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 la Centrale, sentite le aziende sanitarie, esercita il diritto di recesso dal contratto stipulato ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 3 – Modalità di esecuzione del contratto

Le modalità di esecuzione del contratto, comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura, sono dettagliate nella Sezione A - Capitolato Tecnico (e relativi allegati) e nel presente Capitolato Speciale.

Le consegne dei prodotti indicati – per tipologia e quantità - in sede di ordine, dovranno essere effettuate - con le modalità di cui all'art. 5.1 della Sezione A "Capitolato Tecnico" - presso i magazzini individuati da ciascuna Amministrazione contraente, durante gli orari di apertura e nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non preventivamente autorizzate non saranno riconosciute e, pertanto, verranno restituite e non pagate, con oneri a carico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, anche durante le fasi di trasporto, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti spediti. Inoltre, dovranno essere scrupolosamente applicate le normative ADR relative al trasporto dei gas. Eventuali danni derivanti dall'inosservanza di tali disposizioni saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Qualora l'Aggiudicatario non provveda ad inviare la merce - ovvero ad effettuare i servizi definiti nella Sezione A "Capitolato Tecnico" - nei termini stabiliti, le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore, addebitando all'Appaltatore l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio derivanti da tali circostanze, fatta salva la possibilità di applicare le penali convenzionalmente previste in tali casi.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento delle richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna
- elenco descrittivo del materiale consegnato.

L'Aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi, ferie e vertenze sindacali del proprio personale, durante il periodo estivo e nel corso delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad impedire l'interruzione della fornitura e dei servizi.

ART. 4 – Validità e scadenza prodotti

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

È facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che l'Appaltatore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti.

ART. 5 – Controlli sulle forniture

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base dei controlli quali-quantitativi effettuati dalle strutture competenti delle Amministrazioni contraenti interessate.

I confezionamenti dei prodotti dovranno rispondere ai requisiti di cui agli artt. 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 e 4.5.1 della Sezione A "Capitolato Tecnico"; quelli che, a giudizio del personale delle Amministrazioni contraenti, presentassero difetti, manomissioni o difformità rispetto alle citate prescrizioni saranno rifiutati e l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione, con oneri a proprio carico.

Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, l'Aggiudicatario dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, alla verifica delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

ART. 6 – Variazioni prodotti in corso di fornitura

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato, l'Aggiudicatario, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali, ai sensi dell'art. 106 – comma 1 – lettera a) – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione Appaltante provvederà all'autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione all'Aggiudicatario ed alle Amministrazioni contraenti utilizzatrici della convenzione.

ART. 7 – Aggiornamento delle informazioni in corso di fornitura/servizio

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le Amministrazioni contraenti relativamente a:

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto dell'appalto;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa per le forniture (gestione ordini, magazzini, logistica) ed i servizi, con indicazione dei relativi orari (contatti in orario di lavoro ed in reperibilità);
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

ART. 8 – Subappalto

Il subappalto dei lavori è ammesso alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In particolare:

1) tutte le prestazioni e/o lavorazioni oggetto del presente appalto, sono subappaltabili alle condizioni normative vigenti.

Poiché la presente procedura di gara è ascrivibile ad un appalto misto, ove la prestazione prevalente è costituita dalle forniture, il subappalto è consentito nella misura complessiva del 30% dell'importo complessivo annuale dell'appalto (forniture+servizi+lavori) riferito ad ogni singolo lotto.

2) l'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
   a) la Ditta concorrente, all'atto dell'offerta, deve indicare i lavori - o parti di opere - ovvero le forniture ed i servizi – o parti di forniture e servizi - che intende subappaltare; l'omissione di tale indicazione costituisce divieto di ricorrere al subappalto ed il conseguente diniego all'autorizzazione;
   b) è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 – D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 – art. 1 – L. n. 190/2012.
   Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara;
   c) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
   d) il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria;
   e) la Ditta concorrente deve dimostrare, in capo ai subappaltatori, l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
   f) l'Appaltatore deve provvedere al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data d'effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate, unitamente alle certificazioni previste dal comma 7 – art. 105 – D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

3) il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia formalmente provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
   Tale termine viene ridotto della metà ai sensi dell'art. 105 - comma 18 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a 15 (quindici) giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 (due)% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad Euro 100.000,00= (centomila/00=);

4) l'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
   a) l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20 (venti)%;
   b) per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
   c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
   d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza;

5) le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società, anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili;

6) costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate, che richiedano l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due)% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad Euro 100.000,00=

(centomila/00=) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 (cinquanta)% dell'importo del contratto di subappalto.

7) i lavori affidati in subappalto non possono in alcun modo essere oggetto d'ulteriore subappalto;

8) è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

ART. 9 – Modalità di contabilizzazione

La contabilizzazione delle forniture avverrà a cadenza bimestrale, applicando alle quantità effettivamente consegnate, desunte dai relativi D.D.T. (documenti di trasporto), il prezzo offerto in sede di aggiudicazione. Nel documento di trasporto e nella corrispondente fattura le quantità fornite dovranno essere espresse nella medesima unità di misura (mc, lt, kg, n. di bombole). In caso di difformità la fattura verrà restituita, al fine di consentire all'Appaltatore di effettuarvi le opportune modifiche.

Le bombole dovranno essere contabilizzate in "numero di bombole".

I gas in forma liquida dovranno essere contabilizzati in mc., kg. o lt., in base alle quantità effettivamente fornite, verificate con le modalità di cui all'art. 4.6 del Capitolato Tecnico.

L'attestazione formale delle quantità effettivamente consegnate avverrà da parte del Responsabile per la gestione del contratto individuato da ciascuna Amministrazione contraente

La contabilizzazione dei servizi di manutenzione a canone sarà redatta bimestralmente, applicando l'importo offerto in gara per i servizi effettivamente svolti; il servizio svolto dovrà essere certificato con apposito verbale di regolare esecuzione, firmato dal Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Amministrazione contraente, ai fini di autorizzarne la fatturazione da parte dell'Appaltatore.

La contabilizzazione dei lavori extracanone a misura sarà effettuata invece applicando i prezzi del "Listino Prezzi materiali in opera per lavori di manutenzione straordinaria con corrispettivo a misura" di cui all'***allegato A7*** della Sezione A "Capitolato Tecnico", in riferimento alle quantità effettivamente installate e/o realizzate delle rispettive tipologie di lavori, previa applicazione del ribasso d'asta offerto su ogni singola voce. La contabilizzazione dei lavori sarà accertata e controfirmata dal Responsabile per la gestione del contratto dell'Amministrazione contraente.

Per nessun motivo verranno rilasciate autorizzazioni alla fatturazione in assenza della documentazione contabile di cui sopra.

L'Appaltatore avrà diritto a contabilizzazioni con cadenza bimestrale per tutte le prestazioni che avranno superato positivamente la verifica da parte del Responsabile per la gestione del contratto dell'Amministrazione contraente.

A tal fine, dovranno essere redatti lo Stato d'Avanzamento Lavori ed il relativo Certificato di pagamento, da emettere rispettivamente entro i successivi 15 (quindici) e 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale dell'Appaltatore.

Su ciascun S.A.L. saranno effettuate le detrazioni contabili per eventuali penali.

La redazione del S.A.L. finale e del relativo Certificato di Pagamento dovrà avvenire, rispettivamente, entro 30 (trenta) e 45 (quarantacinque) giorni dalla data di conclusione dell'appalto.

ART. 10 – Fatturazione e pagamenti

L'Appaltatore emetterà fattura a seguito alla contabilizzazione delle forniture e dei servizi, effettuata con le modalità di cui al precedente art. 9. Ogni singola Amministrazione contraente indicherà i dati necessari ai fini della fatturazione nell'Ordinativo di Fornitura.

La fatturazione dovrà essere espressa come segue:

per le bombole di gas medicinali e tecnici:

- denominazione del prodotto in bombole con l'indicazione della capacità (litri *o* mc *o* kg)
- A.I.C. (autorizzazione immissione in commercio), dove esistente
- codice prodotto nei casi in cui non esista A.I.C
- numero di bombole e/o pacchi bombole consegnati
- prezzo relativo a singola bombola e/o pacco bombola riferito al codice A.I.C., se esistente
- prezzo relativo a singola bombola per i gas senza A.I.C.

per i gas in forma liquida:

- denominazione del prodotto
- A.I.C. (autorizzazione immissione in commercio) ove esistente
- numero di metri cubi consegnati
- prezzo a metro cubo.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 - D.Lgs. n. 231/2002, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.192/2012.

Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 - D.Lgs. n. 231/2002, come integrato e modificato dal D.Lgs. n.192/2012.

Gli interessi scaduti non producono interessi.

È fatto divieto assoluto di sospendere ed interrompere la fornitura, anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte delle Amministrazioni contraenti, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e l'Appaltatore sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Amministrazione contraente, dipendenti da tale interruzione.

Ai sensi dell'art. 30 - comma 5 – D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zerovirgolacinquanta)%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte delle Amministrazioni contraenti, del certificato di collaudo o l'effettuazione delle verifiche di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al/i subappaltatore/i, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del/i subappaltatore/i entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo.

ART. 11 – Contratti collettivi e disposizioni sulla mano d'opera

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente – nei confronti dei propri dipendenti – le condizioni normative e retributive dei Contratti Nazionali di Lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
c) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per tutto il periodo di durata del presente appalto, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante ed alle Amministrazioni contraenti, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione contraente;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ART. 12 – Penali

Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di mancata effettuazione - parziale o totale – delle forniture e/o dei servizi di cui al presente appalto, come di seguito specificato:

Fornitura gas:
in caso di ritardo o rifiuto delle consegne dei gas richiesti o della sostituzione di quelli contestati, l'Amministrazione contraente applicherà penalità proporzionali all'inadempimento e variabili da un minimo di Euro 250,00=/giorno (duecentocinquanta/00=) ad un massimo di Euro 500,00=/giorno (cinquecento/00=) per ogni ritardata od omessa fornitura.

Manutenzione ordinaria a guasto "Particolarmente urgente":
il mancato intervento nei tempi previsti dagli artt. 6.1.4 e 6.5 del Capitolato Tecnico comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 2.000,00= (duemila/00=), con riserva di risarcimento del danno. Alla terza inosservanza di tale prescrizione, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.

Manutenzione a canone:
1) per il mancato rispetto di una qualsiasi revisione programmata, riparazione, guasto o intervento, ecc., sarà applicata una penale, valutata a insindacabile giudizio del Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Amministrazione contraente, in relazione all'oggettiva gravità dell'omissione, da Euro 250,00= (duecentocinquanta/00=) ad Euro 500,00= (cinquecento/00=) per ogni infrazione accertata;
2) per il mancato rispetto del termine di avvio del servizio sarà applicata una penale di Euro 500,00= (cinquecento/00=) per ogni giorno di ritardo accertato dal Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Amministrazione contraente. Trascorsi inutilmente 15 (quindici) giorni dalla predetta data di avvio, l'Amministrazione contraente potrà richiedere la risoluzione del contratto;
3) per il mancato rispetto dei tempi d'intervento, relativamente alle manutenzioni ordinarie a guasto (di tipo urgente di cui all'art. 6.1.4 del Capitolato Tecnico), sarà applicata una penale per ciascuna infrazione pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00=).

Lavori a misura:
1) per il mancato rispetto dei tempi assegnati per l'avvio dei lavori a misura di cui all'art. 7 del Capitolato Tecnico, accertati dal Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Amministrazione

contraente, sarà applicata una penale pari ad Euro 150,00= (centocinquanta/00=) per ogni giorno di ritardo accertato;

2) per il mancato rispetto dei tempi assegnati per l'ultimazione dei lavori a misura di cui all'art. 7.4 del Capitolato Tecnico, accertati dal Responsabile per l'esecuzione del contratto dell'Amministrazione contraente, sarà applicata una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00=) per ogni giorno di ritardo accertato.

Dotazione organica:
per il mancato rispetto della dotazione organica prevista in offerta, sarà applicata una penale giornaliera - per ogni addetto assente - pari a Euro 500,00= (cinquecento/00=) per ogni infrazione accertata.

Normativa Sicurezza - normativa antinfortunistica e per la salute:
per il mancato rispetto della normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro è fissata una penale di Euro 2.000,00= (duemila/00=) per ogni infrazione accertata.

In questi casi le Amministrazioni contraenti potranno rivolgersi ad altro fornitore addebitando all'Appaltatore anche l'eventuale maggiore spesa, nonché ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle;

b) in caso di mancata rispondenza delle prestazioni ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS potrà procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni;

c) per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di cui all'art. 25 - comma 1 – della Convenzione di Fornitura, la Stazione Appaltante applica all'Appaltatore una penale pari all'1‰ del valore della Convenzione.

d) per ogni giorno solare di ritardo rispetto al temine stabilito per l'invio della reportistica di cui all'art. 13, punto 2 "Servizio di reportistica", comma 3 della Convenzione di fornitura, la Stazione Appaltante applicherà all'Appaltatore una penale di Euro 200,00= (duecento/00=).

La Stazione Appaltante e Amministrazioni contraenti applicano all'Appaltatore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui le forniture e/o i servizi vengono nuovamente prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto all'Appaltatore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per conoscenza anche alla Stazione Appaltante) o dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore deve, in ogni caso, comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante e/o delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni contraenti e/o della Stazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Stazione Appaltante in caso di reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione di Fornitura in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

La Stazione Appaltante, per quanto di sua competenza, può applicare all'Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo del contratto, tenuto conto anche delle penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti.

L'inadempimento che determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Stazione Appaltante ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 13 – Assicurazioni

L'Appaltatore dovrà mantenere in essere, per tutta la durata del periodo contrattuale, idonea polizza, a favore delle Amministrazioni contraenti, con espresso ed esplicito esonero di queste ultime, per la copertura assicurativa di seguito specificata:

a) garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ai materiali ed alle attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio;
b) garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ai beni oggetto del servizio di manutenzione;
c) garanzia per il risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti che si dovessero verificare a persone o cose, a seguito di errata e/o mancata manutenzione o da difetti, in dipendenza dell'appalto;
d) garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell'Appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui si avvalga;
e) garanzia di responsabilità verso il personale dell'Appaltatore, relativa in particolare agli infortuni sul lavoro, ivi compresa la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc.

Il massimale della polizza assicurativa non potrà essere inferiore all'importo contrattuale di aggiudicazione su base annua.

La polizza avrà durata fino alla data conclusione del contratto e dovrà contemplare vincolo a favore delle Amministrazioni contraenti.

La polizza suddetta dovrà essere consegnata in originale alle Amministrazioni contraenti, che avranno, altresì, diritto di verificare il regolare pagamento dei premi relativi e di richiederne, ove lo ritengano necessario, eventuali modificazioni.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, stipulare una polizza assicurativa a copertura delle riparazioni e/o sostituzioni che dovessero rendersi necessarie per danneggiamenti derivanti da atti vandalici e furti, rendendo indenni le Amministrazioni contraenti da qualsiasi onere da essi derivanti.

ART. 14 – Convenzione di fornitura

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura non può comunque essere stipulata prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 32 - D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura per ciascuna delle ditte aggiudicatarie della fornitura.

Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione di fornitura disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. brevetti industriali e diritto d'autore
5. cessione del contratto
6. subappalto
7. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
8. cauzione definitiva
9. trattamento dei dati personali
10. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore.

ART. 15 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra la Centrale e l'Appaltatore è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.

Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto, e perciò i rapporti fra Amministrazioni contraenti e Appaltatore, territorialmente competenti, in via esclusiva, saranno i Tribunali di Genova, La Spezia e Aosta, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse Amministrazioni contraenti.

ART. 16 – Accettazione delle condizioni contrattuali

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

ART. 17 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".